

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 18 aprile 2024, n. 198
Ente titolare: Comune Poggiardo _Ente gestore: Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale _ Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n.9 del 2.05.2017 e ss.mm.ii., R.R. n. 5 del 21/01/2019 e D.G.R. n. 793 del 2.05.2019 con PRESCRIZIONE, per un Centro diurno disabili di cui al RR n.5/2019 con dotazione di n. 30 posti, denominato "Centro diurno per disabili Francesco Piscopo" ubicato nello stesso Comune di Poggiardo in Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32 - ASL LE.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto "*Adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA". Approvazione Atto di Alta Organizzazione*";
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 28 del 29/09/2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 7/03/2022 di conferimento dell'incarico di Dirigente ad interim della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., dispone:

- **all'articolo 3** che: "*Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo: (...)) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di proprio competenze (...)*";
- **all'articolo 8**, "*1.Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al Comune. 2.Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impiegare nella struttura (omissis) 5. La Regione e il Comune avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro 90 giorni dalla data di conferimento dell'incarico", tra cui quello oggetto del presente provvedimento";*
- **all'art. 29, commi 6**, che:

“6. Alle seguenti strutture socio-sanitarie di cui al regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4:

- a) articolo 57 (Comunità socio-riabilitativa);*
 - b) articolo 57 bis (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
 - c) articolo 58 (Residenza socio-sanitaria assistenziale per diversamente abili);*
 - d) articolo 60 (Centro diurno socio-educativo e riabilitativo);*
 - e) articolo 60 ter (Centro diurno integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza);*
 - f) articolo 60 quater (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico);*
 - g) articolo 66 (Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani);*
 - h) articolo 70 (Casa famiglia o case per la vita per persone con problematiche psicosociali);*
 - i) articolo 88 (Servizio di assistenza domiciliare integrata);*
- i bis) articolo 67 (Residenza sociale assistenziale per anziani), continuano ad applicarsi relativamente alle RSA e alle RSSA contrattualizzate, esclusivamente gli standard di personale previsti dal regolamento regionale 13 gennaio 2005, n. 3 (Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie) e dal regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia), nonché le disposizioni previste nella legge 10 luglio 2006, n. 19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia), fino all’entrata in vigore dell’apposito regolamento che individua:*
- 1) il fabbisogno regionale di strutture;*
 - 2) i requisiti per l’autorizzazione all’esercizio;*
 - 3) i requisiti per l’accreditamento istituzionale”.*

7. Nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, le istanze di autorizzazione al funzionamento, presentate ai sensi dell’articolo 49 della l.r. 19/2006 per le strutture socio-sanitarie sopra elencate, sono dichiarate inammissibili. Sono fatte salve le istanze di autorizzazione al funzionamento relative alle strutture di cui al comma 6 realizzate dalle AASSLL, dai comuni o dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), o dai soggetti privati con il contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), della Regione e/o dei comuni, o quelle relative al completamento e alla trasformazione di strutture socio-assistenziali già operanti alla data di entrata in vigore della presente legge che siano in possesso dei pareri positivamente espressi dagli organi competenti, rilasciati antecedentemente alla medesima data di entrata in vigore della presente legge.

7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all’esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.”

Con riferimento alla struttura in oggetto, in data 9/2/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 5 del 21/01/2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull’Assistenza residenziale e semiresidenziale per soggetti disabili – Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per disabili – Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili.”* (pubblicato sul B.U.R.P. del 25/1/2019), ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 4/2007.

Conseguentemente all’entrata in vigore del R.R. n.5/2019, alle strutture ex art. 60 R.R. n.4/2007, si applicano le procedure autorizzative di cui alla L.R. n.9/2017 e ss.mm.ii., tra cui, in particolare, l’art.7, commi 1 e 2, ai sensi dei quali:

“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, inoltrano al comune competente per territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato.

2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro e, non oltre, trenta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), attestando l’avvenuta verifica dei titoli e la conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia ed allegando tutta la documentazione di cui al comma 1”.

Il suddetto R.R. n. 5/2019 prevede all’art. 9 commi 2 e 3 (Determinazione del fabbisogno per l’autorizzazione all’esercizio), che:

“2 Ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, il fabbisogno di posti letto in regime residenziale di mantenimento e di posti in regime semiresidenziale di mantenimento per disabili è stabilito in misura pari a:

a) numero dei posti letto/posti di cui al successivo articolo 10, comma 1 con l’aggiunta di:

i. trenta per cento (30%) di posti letto aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili

ii. trenta per cento (30%) di posti semiresidenziali aggiuntivi di nuclei di mantenimento per disabili distribuiti su base distrettuale e tenendo conto dei distretti sociosanitari carenti o parzialmente carenti di posti.;(...)

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 793 del 2/5/2019, ad oggetto “R.R. n. 4/2019 e R.R. n. 5/2019 – Provvedimento stralcio al fine della semplificazione delle procedure per autorizzazione alla realizzazione ed autorizzazione all’esercizio per le strutture sociosanitarie ammesse a finanziamento pubblico, con permesso a costruire/istanza di ristrutturazione e per RSAA ex art. 67 R.R. n. 4/2007 con istanza di qualificazione in RSA di mantenimento”, pubblicata sul B.U.R.P. del 24/5/2019, è stato previsto, tra l’altro, quanto segue:

SEZIONE 1 - TIPOLOGIA DI NUCLEI PER I QUALI SI PUÒ RICHIEDERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

- alla “Sezione 1 – Tipologia di nuclei per i quali si può richiedere l’autorizzazione all’esercizio – R.R. n. 5/2019 – Fabbisogno Centro diurni disabili”:

1. Centro diurno per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i.

“I posti di Centri diurni ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. a seguito di presentazione di istanza di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione da parte di strutture sanitarie e sociosanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31/12/2017 che all’entrata in vigore del R.R. n. 5/2019 sono stati autorizzati, ovvero per i quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio, saranno autorizzati all’esercizio come posti di Centro diurno per disabili, nel limite massimo di 30 posti come previsto dall’art. 3 del R.R. n. 5/2019. A tal riguardo, il permesso a costruire rilasciato dal Comune o la documentazione richiamata nello stesso permesso a costruire deve espressamente indicare il numero dei posti di Centro diurno ex art. 60-ter R.R. n. 4/2007 che saranno oggetto dell’autorizzazione all’esercizio come Centro diurno disabili.

Per i dettagli sulla presentazione delle istanze ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione e dell’autorizzazione all’esercizio ai sensi della LR. n. 9/2017 e s.m.i. si rinvia agli allegati al presente provvedimento.

Tuttavia, va precisato da subito che l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale per la realizzazione delle strutture socio sanitarie di cui al presente paragrafo sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste, in ragione della riserva di posti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio prevista dai R.R. n. 4/2019 e n. 5/2019 per le strutture in oggetto.

- Nell’allegato A al paragrafo 5 - REQUISITI PER LE STRUTTURE CON PERMESSO A COSTRUIRE O AUTORIZZAZIONE ALLA RISTRUTTURAZIONE DI CUI ALL’ART.9 COMMA 3, LETT. e) R.R. n. 5/2019 CHE DEVONO RICHIEDERE AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO

RR 5/2019 – Requisiti per gli ex Centri diurno disabili art. 60 R.R. 4/2007 e s.m.i. è previsto specificatamente che:

“Il R.R. n.5/2019 non ha previsto una espressa deroga al mantenimento dei requisiti strutturali della previgente normativa regionale rispetto ai requisiti strutturali del R.R. n.572019. A tal fine, i requisiti da possedersi all’atto dell’istanza per l’ottenimento dell’ autorizzazione all’esercizio sono i seguenti requisiti di cui al R.R. n.5/2019 :

- *R.R. n. 5/2019 - ART.4 - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI PER IL CENTRO DIURNO DISABILI*
- *R.R. n. 5/2019 - ART.6 - REQUISITI MINIMI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO DISABILI*
- *6.1 requisiti minimi strutturali del Centro diurno per disabili*
- *6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per disabili*
 - *R.R. n. 5/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI*
- *7.1 requisiti specifici strutturali del Centro diurno per disabili*
- *7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per disabili”*

Quanto ai requisiti minimi organizzativi del centro diurno per disabili:

- *l’art. 6.2 del RR n. 5/2019 prevede che “Il ruolo di Responsabile sanitario del Centro diurno è affidato ad un medico specialista in riabilitazione. Per medico specialista in riabilitazione si intende un medico con specializzazione in medicina fisica e riabilitativa ed equipollenti, ovvero un medico in possesso di specialità in discipline affini per le quali ha ottenuto, nel rispetto delle normative concorsuali, l’accesso professionale alla medicina fisica e riabilitazione, ovvero un medico chirurgo in possesso di specialità in altre discipline che, come da normativa concorsuale, ha anzianità di servizio in strutture dedicate ad attività riabilitative così come individuate dal presente regolamento.”;*
- *Al Paragrafo 8 della D.G.R. 793/2019 “**R.R. n.5/2019 - PROCEDURE PER OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE ALL’ESERCIZIO AI SENSI DELLA L.R. N. 9/2017 e s.m.i. DA PARTE DELLE STRUTTURE AMMESSE A FINANZIAMENTO**”, in merito alla tipologia di finanziamento ammesso si precisa che “Il R.R. n. 5/2019 all’art. 9 comma 3, lettera d) dispone che, ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, rientrano nel fabbisogno di posti letto/posti semiresidenziali, anche se in esubero rispetto ai parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 9, i posti letto di Residenza Socio Sanitaria per disabili ex art. 58 R.R. n. 4/2007 e s.m.i., di Comunità socioriabilitativa ex art. 57 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. e di Centri diurni per disabili ex art. 60 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. realizzate dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati con il contributo dei fondi FESR, della Regione e/o dei Comuni e non ancora autorizzate al funzionamento alla data di entrata in vigore del regolamento.*

Per contributo con fondi FESR s’intendono quei contributi ammessi ed erogati per l’intero importo oggetto di ammissione, e comunque quei contributi non oggetto di provvedimento di revoca, per la realizzazione di strutture sociosanitarie , come innanzi dichiarate, dalle AASSLL, dai Comuni o dalle ASP o dai soggetti privati a valere sull’ Azione 3.2 del PO FESR 2007-2013 o sull’Azione 9.10 - 9.11 del POR Puglia 2014-2020, a condizione che il contributo sia stato ammesso a finanziamento prima dell’ entrata in vigore della L.R. n. 9/2017 (ovvero prima del 2 maggio 2017) e nel limite dei posti letto /posti semiresidenziali espressamente previsti nel progetto ammesso a contributo.”

Quanto ai requisiti strutturali, si precisa che il legale rappresentante del Comune di Poggiardo ed il legale rappresentante della società GeNSS Coop. Soc. hanno dichiarato nel modello di domanda che non intendono avvalersi della deroga relativa al possesso dei requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 4/2007 e s.m.i e di

possedere i requisiti strutturali previsti dal R.R. n. 5/2019 che all'art. 6.1 "Requisiti minimi strutturali del centro diurno per disabili" prevede:

"La struttura deve, in ogni caso, garantire:

- *un ambiente sicuro e protesico per l'utenza a cui il Centro fa riferimento*
- *congrui spazi destinati alle attività, non inferiori a complessivi 250 mq per 30 utenti, inclusi i servizi igienici e le zone ad uso collettivo;*
- *zone ad uso collettivo, suddivisibili anche attraverso elementi mobili, per il ristoro, le attività di socializzazione e ludico-motorie con possibilità di svolgimento di attività individualizzate;*
- *una zona riposo distinta dagli spazi destinati alle attività, con almeno una camera con n. 2 posti letto per il sollievo per la gestione delle emergenze;*
- *autonomi spazi destinati alla preparazione e alla somministrazione dei pasti, in caso di erogazione del servizio;*
- *spazio amministrativo;*
- *linea telefonica abilitata a disposizione degli/le utenti;*
- *servizi igienici attrezzati: - 2 bagni per ricettività fino a 20 posti, di cui uno destinato alle donne; - 3 bagni per ricettività oltre 20 posti, di cui uno riservato in rapporto alla ricettività preventiva uomini/donne.*
- *un servizio igienico per il personale.*

Tutti i servizi devono essere dotati della massima accessibilità."

Per tutto quanto sopra rappresentato, ai sensi dell'art.7 della L.R. n.9/2017, è stato espresso con Atto Dirigenziale n. 242 del 05.07.2022 parere favorevole, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Poggiardo in relazione alle istanza presentata dallo stesso Comune di Poggiardo, secondo il modello REA 1 allegato alla DGR 793/2019, per l'autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno disabili di cui al R.R. n. 5/2019 con un nucleo per 30 posti da realizzarsi in Poggiardo in Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32, denominato "Centro diurno per disabili Francesco Piscopo", "con precisazione che:

I. Il presente parere di compatibilità si intende rilasciato esclusivamente al Comune di Poggiardo e non potrà essere ceduto ad altro soggetto;

II. il Comune di Poggiardo è comunque obbligato a realizzare, a mantenere e/o svolgere, quanto previsto dalla copia della documentazione tecnica allegata trasmessa allo scrivente Servizio in data 06/04/2022, ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 5/2019;

III. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Poggiardo (Le), dell'autorizzazione alla realizzazione della struttura ai sensi dell'art. 7 L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii., l'autorizzazione all'esercizio dell'attività dovrà essere richiesta direttamente dal legale rappresentante del Comune di Poggiardo alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale che verificherà ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, la presenza dei requisiti previsti per legge;

IV. per lo standard organizzativo minimo riferito ad un nucleo da 30 posti di Centro diurno disabili si rinvia all'art. 7.4 del R.R. n. 5/2019;

V. il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e in caso di mancato rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione entro il termine previsto dal successivo comma 5 dell'art 7, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del predetto termine. Scaduto il termine di validità del parere di compatibilità, qualora il soggetto interessato non abbia richiesto l'autorizzazione all'esercizio alla Regione, il dirigente della sezione regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. In caso di mancato rilascio dell'autorizzazione comunale alla realizzazione entro il suddetto termine di centoventi giorni, il termine di validità biennale del parere di compatibilità di cui al comma 4 deve intendersi calcolato dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di ricevimento da parte del comune del parere favorevole di compatibilità regionale."

Con nota prot. n. AOO183/8880 del 7/07/2022, lo scrivente Servizio notificava la DD 242/2022 al Comune di

Poggiardo, al Sindaco del Comune di Poggiardo, al Responsabile del Settore Tecnico Comunale del Comune di Poggiardo, al Direttore generale della Asl Le e al Direttore dell'Area Socio Sanitaria Asl Le.

Con Autorizzazione Unica n. 31/22 del 06/09/2022 il Responsabile Suap del Comune di Poggiardo ha rilasciato l' autorizzazione alla realizzazione per il Centro diurno in oggetto.

L'intervento di cui trattasi riguarda un Centro diurno disabili ex art. 60 R.R. n.4/2007, ricadente nell'ambito di applicazione dell'art.29 comma 7 della L.R. n.9/2017.

Con pec del 25/01/2023, acquisita al prot. di questo Ente al n. AOO183/0001685 del 26.01.2023, il Comune di Poggiardo congiuntamente al legale rappresentante della Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (in forma abbreviata GeNSS Coop Sociale_ P.I. 0385510757, con sede in Monteroni di Lecce, Via Luigi Einaudi 16_ in qualità di soggetto gestore della struttura per la quale si chiede l'autorizzazione all'esercizio) trasmetteva a questa Sezione istanza di autorizzazione all'esercizio, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per il Centro diurno disabili di cui al RR n. 5/2019, denominato "*Centro diurno per disabili Francesco Piscopo*", con dotazione di n. 30 posti, ubicato nel Comune di Poggiardo in Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32.

All'istanza allegava la seguente documentazione:

- Atto di autorizzazione alla realizzazione rilasciato con Autorizzazione Unica n. 31/22 del 06/09/2022 dal Responsabile Suap del Comune di Poggiardo ;
- Segnalazione certificata per l'agibilità n. 1128 del 30/01/2020;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti strutturali a firma del legale rappresentante del Comune di Poggiardo e del legale rappresentante della GeNSS coop Sociale;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti minimi e specifici tecnologici ed organizzativi previsti dal RR 5 del 2019;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente l'affidamento della Responsabilità sanitaria al Dott. Bruno Bacca, con specializzazione in Neurologia a firma del legale rappresentante della GeNSS coop Sociale;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il rispetto dei requisiti organizzativi di cui al RR 5 del 2019 a firma del legale rappresentante della GeNSS coop Sociale;

Con nota prot. n. AOO_183/0005787 del 11/04/2023 la Regione, in riscontro alla predetta richiesta di autorizzazione all'esercizio, chiedeva "*al legale rappresentante della struttura di integrare le carenze rilevate inviando alla Regione ed al Dipartimento di Prevenzione ASL LE la documentazione richiesta.*

A seguito dell'acquisizione della predetta documentazione, che è propedeutica a qualunque ulteriore attività di verifica sul possesso dei requisiti, si invita il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL LECCE in indirizzo, ad effettuare idoneo sopralluogo, ai sensi dell'art. 8 commi 3 e 5 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e ss.mm.ii, presso la sede della struttura sita in Poggiardo angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32 finalizzato alla verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio, generali, minimi e specifici previsti dal R.R. n. 5/2019, per la tipologia di struttura Centro diurno per disabili con dotazione di 30 posti, ed ad attestare l'esito della verifica effettuata, mediante trasmissione alla Regione della scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l'autorizzazione all'esercizio (ALLEGATO 2 alla presente) nonché la documentazione (anche in formato digitale) esaminata ed acquisita in sede di verifica di cui viene fornita precisa indicazione nello stesso Allegato 2."

In riscontro alla surriferita nota regionale prot. n. AOO_183/0005787 del 11/04/2023, la società GeNSS Coop. Soc. con pec del 25 maggio 2023 ha trasmesso la seguente integrazione documentale:

- Nota ad oggetto "*autorizzazione all'esercizio ex-art. 8 LR 9/17 per Centro Diurno Disabili "Francesco Piscopo" RR 5/2019 – Integrazione documentale*";
- Dichiarazione requisiti personale con cui il Sig. Mattia Manfreda, in qualità di legale rappresentante

della Genss e in qualità di Soggetto Gestore del Centro Diurno per Disabili Francesco Piscopo” sito nel Comune di Poggiardo in Viale della Repubblica, angolo via Santa Caterina da Siena, n.32 *“dichiara che l’organico risponderà ai requisiti minimi organizzativi e requisiti specifici e organizzativi di cui al RR 5/2019, per il nucleo di 30 posti ed sarà composto, in termini di n. e qualifiche (...)”*;

- Patente di guida del Sig. Mattia Manfreda;
- Elenco nominativo del personale con l’indicazione del titolo di studio, dell’iscrizione all’Albo, del monte ore e del codice fiscale di tutto il personale da impiegare presso il centro diurno socioeducativo e riabilitativo;
- Lettere di impegno all’assunzione a tempo indeterminato del Sig. Spagnolo Giovanni, in qualità di fisioterapista; del Sig. Beretta Monica Bibiana, in qualità di Educatore professionale Sanitario; del Sig. Cagnazzo Selena, in qualità di Educatore professionale Sanitario; della Sig.ra Maruccia Saverio, in qualità di terapeuta occupazionale; della Sig.ra Spedicato Tiziana, in qualità di Educatore professionale;
- Lettere di impegno all’assunzione con contratto di Prestazione Professionale del Sig. Bruno Bacca, in qualità di professionista, nel servizio di Centro diurno disabili _ RR n. 5/2019 – Ambito territoriale di Poggiardo;
- Lettera di impegno variazione contrattuale del Sig. Agnelli Fabiana, in qualità di Educatore professionale Sanitario; della Sig.ra Ronco Maria Francesca Anna, in qualità di Educatore professionale Sanitario; della Sig.ra Bresciani Laura, in qualità di OSS; della Sig.ra Savarini Laura, in qualità di OSS;
- Lettera ad oggetto *“Ordine di Servizio”* per la Sig.ra Palano Maria Grazia, in qualità di Assistente Sociale; per la Sig.ra Serio Benedetta, in qualità di psicologo;
- Autocertificazione con cui il Sig. Antonio Ciriolo, in qualità di legale rappresentante del Comune di Poggiardo, dichiara di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della l.r. n. 9/2017 s.m.i.;
- Autocertificazione con cui la Sig.ra Chiara Imbriani, in qualità di consigliere del C.d.A. della Genss Coop. Sociale dichiara di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della l.r. n. 9/2017 s.m.i.;
- Autocertificazione con cui la Sig.ra Marta Francesca Manfreda, in qualità di Vice presidente del C.d.A. della società Genss Coop. Sociale dichiara di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della l.r. n. 9/2017 s.m.i.;
- Autocertificazione con cui il Sig. Mattia Manfreda, in qualità di legale rappresentante presidente del C.d.A. della GENSS Coop Sociale, dichiara di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.;
- Autocertificazione con cui il Sig. Antonio Ciriolo, in qualità di legale rappresentante del Comune di Poggiardo, dichiara di non aver riportato condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva di cui all’art.20, comma 2 lett. e), della L.R. n. 9/2017;
- Autocertificazione con cui la Sig.ra Chiara Imbriani, in qualità di consigliere della società Genss Coop. Sociale, dichiara di non aver riportato condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva di cui all’art.20, comma 2 lett. e), della L.R. n. 9/2017;
- Autocertificazione con cui la Sig.ra Marta Francesca Manfreda, in qualità di Vice presidente del C.d.A. della società Genss Coop. Sociale dichiara di non aver riportato condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva di cui all’art.20, comma 2 lett. e), della L.R. n. 9/2017;
- Autocertificazione con cui il Sig. Mattia Manfreda, in qualità di legale rappresentante presidente del C.d.A. della GENSS Coop Sociale, dichiara di non aver riportato condanne definitive per reati di evasione fiscale e contributiva di cui all’art.20, comma 2 lett. e), della L.R. n. 9/2017;
- Documento di identità della Sig.ra Chiara Imbriani, Sig.ra Manfreda Marta Francesca; Sig. Mattia Manfreda;

Con nota prot. n. 45697 del 07/02/2024, in riscontro alla nota di incarico, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce ha trasmesso l’esito favorevole delle verifiche effettuate in occasione del sopralluogo tenutosi presso la sede della struttura. Nel predetto verbale di sopralluogo, il Direttore del

Dipartimento di Prevenzione della ASL di Lecce rilasciava il richiesto parere favorevole esprimendo *“In relazione alla nota n. AOO_183/PROT/11/04/2023/0005787 con cui si invita questo Dipartimento di prevenzione ad effettuare il sopralluogo per la verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio, presso il Centro diurno per disabili denominato “Centro diurno Disabili Francesco Piscopo” sito in Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32 e gestito dalla società “GENSS COOP SOCIALE”, di cui Rappresentata legalmente dal Sig. Manfreda Mattia, nato a (omissis) il (omissis) e residente a (omissis), si comunica che il personale ispettivo ha concluso le operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in oggetto, riscontrando quanto riportato nell’allegato 2 (scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per Centro Diurno Disabili), così come richiesto da Codesto Servizio; Il responsabile sanitario della struttura è il Dott. Bacca Bruno nato a (omissis) ed ivi residente alla (omissis). Si attesta l’esito positivo della verifica dei requisiti strutturali generali di cui al RR n. 5/2019 per 30 posti.”*

Unitamente alla predetta nota, con cui il Dipartimento di Prevenzione della ASL LE ha rilasciato esito favorevole della verifica dei requisiti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art 8 commi 3 e 5 della LR 9 del 2017, viene trasmessa la seguente documentazione:

- a. Allegato scheda delle operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio – centro diurno disabili “Requisiti strutturali generali e specifici” “Requisiti minimi e specifici organizzativi”;
- b. Segnalazione certificata per l’agibilità;
- c. Planimetria;
- d. Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’arte;
- e. Dichiarazione di insussistenza certificata di prevenzione incendi;
- f. Progetto esecutivo _ Relazione sistemazione antincendio;
- g. Valutazione impatto acustico e protezione acustica_ Ristrutturazione di fabbricato esistente da destinare a centro diurno socio educativo e riabilitativo (art. 60 del RR n.4/2007);
- h. Ufficio tecnico comunale_ Dichiarazione di idoneità climatica e del bioclima _ Centro diurno socioeducativo e riabilitativo per disabili – art.3 RR n. 5/2019;
- a. Elenco del personale del centro diurno per disabili Francesco Piscopo con indicazione dei dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita), titolo di studio, mansione svolta, data di inizio contratto, rapporto di lavoro, numero e data di iscrizione all’Albo (**Nel predetto elenco non sono stati indicati i dati del Responsabile Sanitario/Medico Specialista, ma dal verbale di sopralluogo del Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce e dalla documentazione allegata si rileva che il Responsabile Sanitario/ Medico Specialista è il Dott. BRUNO BACCA, nato il 18/11/1954, laureato in MEDICINA E CHIRURGIA presso l’Università di PISA il 2/04/1980, con specializzazione in NEUROLOGIA; iscritto presso l’Ordine dei Medici della provincia d LECCE dal 11/06/1980 al numero 02981**);
- j. Nota ad oggetto “Conferimento dell’incarico di medico Competente (D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) con cui il Sig. Mattia Manfreda, in qualità di legale rappresentante del Centro diurno disabili conferisce al dott. Mario Tavolaro l’incarico di Medico Competente aziendale dal 21/07/2021, tale incarico è da intendersi continuativo e terminerà solo a seguito di disdetta scritta da una delle due parti;
- k. Autocertificazione con cui il Sig. Mattia Manfreda in qualità di legale rappresentante del CD disabili dichiara che *“per le attività che verranno svolte presso il centro diurno (...) non saranno presenti radiazioni ionizzanti; tutti i rifiuti che verranno prodotti saranno rifiuti assimilabili agli urbani e pertanto smaltiti secondo il regolamento comunale; non saranno presenti materiali esplosivi”*;
- ax. Patente di guida del Sig. Mattia Manfreda, in qualità di legale rappresentante del Centro diurno disabili;
- all. Autocertificazioni con cui il Sig. Antonio Ciriolo, in qualità di legale rappresentante del Comune di Poggiardo; la Sig.ra Marta Francesca Manfreda, in qualità di Vice presidente del C.d.A. della società GenSS Coop. Sociale; il Sig. Mattia Manfreda, in qualità di legale rappresentante presidente del C.d.A. della GENSS Coop Sociale dichiarano di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 9 della l.r. n. 9/2017 s.m.i.;
- n. Documento di identità della Sig.ra Chiara Imbriani, Sig.ra Manfreda Marta Francesca; Sig. Mattia

Manfreda;

- o. Lettere di impegno all'assunzione/, documenti id identità e dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 28/12/2000 n. 445, titoli professionali e non incompatibilità del personale operante nella struttura;
- p. Dichiarazione affidamento incarico responsabile sanitario con cui il Sig. Mattia Manfreda, in qualità di legale rappresentante della GeNSS Coop. Soc. dichiara che *"la Responsabilità sanitaria della struttura su menzionata è affidata al dott. BRUNO BACCA, nato il 18/11/1954, laureato in MEDICINA E CHIRURGIA presso l'Università di PISA il 2/04/1980, con specializzazione in NEUROLOGIA, conseguita presso l'Università di Bari il 6/07/1984; iscritto presso l'Ordine dei Medici della provincia d LECCE dal 11/06/1980 al numero 02981"*;
- q. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art.47 DPR 28.12.2000, n. 445) con cui il Sig. Bruno Bacca dichiara di essere in possesso dei titoli e sull'insussistenza delle cause di incompatibilità;
- r. Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000 art. 47, con cui il Sig. Mattia Manfreda, in qualità di legale rappresentante della GeNSS Coop. Soc. dichiara che la struttura su menzionata possiede i requisiti minimi e specifici, tecnologici e organizzativi previsti dal RR n. 5/2019;

Considerato quanto sopra, si propone

- di **rilasciare l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., per la seguente tipologia di struttura:

Tipologia di struttura ai sensi del RR 5/2019: CENTRO DIURNO DISABILI

Titolare dell'autorizzazione all'esercizio: Comune Poggiardo_ P.iva 01406030757

Legale rappresentante: Antonio Ciriolo

Sede legale: Poggiardo (Le), in Via Aldo Moro n. 1

Ente gestore: Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (GeNSS Coop. Sociale) P. iva 03825510757

Legale rappresentante ente gestore: Mattia Manfreda

Sede legale: Monteroni di Lecce, Via Luigi Einaudi 16

Denominazione: Centro diurno per disabili Francesco Piscopo

Sede operativa: Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32

N. posti oggetto di autorizzazione all'esercizio: 30

Responsabile sanitario: **DOTT. BACCA BRUNO** nato a (omissis) il 18/11/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa il 02/04/1980 con specializzazione in Neurologia presso l'Università di Bari il 06/07/1984, iscritto presso l'ordine dei medici della provincia di Lecce al n. 2981 dal 11/06/1980.

Con la seguente **PRESCRIZIONE** da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento - pena l'inefficacia dello stesso - **il legale rappresentante del Centro diurno disabili in oggetto** trasmetterà a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE:

- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società GeNSS Coop. Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società GeNSS Coop. Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *“La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di **rilasciare l'autorizzazione all'esercizio**, ai sensi dell'art.3, comma 3, lett. c) e dell'art.8, co 3 della LR n.9/2017 e ss.mm.ii., per la seguente tipologia di struttura:

Tipologia di struttura ai sensi del RR 5/2019: CENTRO DIURNO DISABILI

Titolare dell'autorizzazione all'esercizio: Comune Poggiardo_ P.iva 01406030757

Legale rappresentante: Antonio Ciriolo

Sede legale: Poggiardo (Le), in Via Aldo Moro n. 1

Ente gestore: Generazione Nuova per Servizi Sociali Cooperativa Sociale (GeNSS Coop. Sociale) P. iva 03825510757

Legale rappresentante ente gestore: Mattia Manfreda

Sede legale: Monteroni di Lecce, Via Luigi Einaudi 16

Denominazione: Centro diurno per disabili Francesco Piscopo

Sede operativa: Viale della Repubblica angolo Via Santa Caterina da Siena n. 32

N. posti oggetto di autorizzazione all'esercizio: 30

Responsabile sanitario: **DOTT. BACCA BRUNO** nato a (*omissis*) il 18/11/1954, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Pisa il 02/04/1980 con specializzazione in Neurologia presso l'Università di Bari il 06/07/1984, iscritto presso l'ordine dei medici della provincia di Lecce al n. 2981 dal 11/06/1980.

Con la seguente **PRESCRIZIONE** da sanare entro e non oltre 20 giorni dalla notifica del presente provvedimento - pena l'inefficacia dello stesso - **il legale rappresentante del Centro diurno disabili in oggetto** trasmetterà a questa Sezione e, per conoscenza, al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE:

- Copia dei contratti definitivi e/o incarichi del personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto nonché il riferimento al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) di categoria da applicare per tutto il personale impiegato nella struttura;
- Comunicazioni UNILAV di tutto il personale impiegato nel Centro diurno disabili in oggetto;

con l'avvertimento che in caso di esito negativo, si provvederà senza preavviso all'annullamento d'ufficio ex articolo 21 nonies L. n. 241/1990 e s.m.i.

Si propone, inoltre, di precisare che:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società GeNSS Coop. Sociale è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentarne i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- il legale rappresentante della società GeNSS Coop. Sociale è tenuto al rispetto delle previsioni di cui agli artt. 11, 12, 16, 29 comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- ai sensi dell'articolo 5.3 del R.R. n. 5/2019: *"La struttura trasmette annualmente l'elenco della dotazione organica alla competente Sezione regionale opportunamente dettagliato, specificando per ciascun nucleo i nominativi degli operatori, la qualifica professionale, il titolo di studio, la data di assunzione e la tipologia del contratto con il debito orario"*.
- di notificare il presente provvedimento:
 - al Comune di Poggiardo (**protocollo.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it**);
 - al Sindaco del Comune di Poggiardo (**sindaco@comune.poggiardo.le.it**);
 - alla società GeNSS Coop. Sociale, in persona del suo legale rappresentante (**mattia.manfreda@genss.it**); (**seb.schito@pec.it**);
 - al Dipartimento di Prevenzione della ASL LECCE (**dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it**, **sipsud.dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it**)

Il presente provvedimento:

- a. sarà Pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15 giugno 2023;
- b. sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n. 16 facciate, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

P.O. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Bari-Barletta-Andria-Trani-Foggia
Antonia Lorusso

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro